

**CODICE ATTUATIVO PER L'ADOZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI**

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Codice attuativo è applicabile a comportamenti non conformi o infrazioni alle norme che sovrintendono lo svolgimento delle Cerimonie di Rito e delle Manifestazioni Ufficiali.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Codice attuativo si definisce Cerimonia di Rito:

- la Traslazione della Croce dalla Contrada vincente alla basilica di San Magno e l'Emissione del Bando;
- l'Investitura civile dei Capitani, la Presentazione delle Reggenze, l'Iscrizione delle Contrade al Palio;
- la Veglia della Croce;
- la Provaccia;
- la Celebrazione della SS. Messa sul Carroccio; l'Investitura religiosa dei Capitani e la benedizione dei cavalli e dei fantini;
- la Sfilata storica;
- il Palio delle Contrade;
- la Traslazione della Croce dalla Basilica di San Magno alla Contrada vincente.

Sono considerate Manifestazioni Ufficiali tutte le manifestazioni inserite nel programma ufficiale del Palio di Legnano comprese le partecipazioni ufficiali ad altri eventi deliberate dalla Fondazione Palio di Legnano.

Le funzioni di Collegio dei Giudici di cui all'art. 7 del Regolamento Generale del Palio di Legnano sono svolte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palio di Legnano.

I giorni sono da intendersi di calendario.

Art. 3 - Segnalazioni

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ogni Cerimonia di Rito e di ogni Manifestazione Ufficiale i soggetti preposti alle segnalazioni o le Contrade, tramite il proprio Gran Priore, dovranno segnalare al Cavaliere del Carroccio per iscritto eventuali comportamenti e atteggiamenti non conformi o infrazioni alle norme che sovrintendono lo svolgimento delle Cerimonie di Rito e delle Manifestazioni Ufficiali.

I soggetti preposti alle segnalazioni sono: il Cavaliere del Carroccio, il Mossiere, i Giudici di gara e il Coordinatore della Commissione Costumi.



Le segnalazioni dovranno pervenire al Collegio dei Giudici, attraverso il Cavaliere del Carroccio, entro 3 (tre) giorni dalla loro ricezione da parte di quest'ultimo.

Le segnalazioni del Cavaliere del Carroccio dovranno pervenire al Collegio dei Giudici entro 7 (sette) giorni dal termine di ogni Cerimonia di Rito e di ogni Manifestazione Ufficiale.

Art. 4 - Procedimento sanzionatorio

L'attività istruttoria e l'accertamento delle violazioni sono di competenza del Collegio dei Giudici.

L'avvio del procedimento sanzionatorio dovrà avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui all'art. 3 del presente Codice attuativo, mediante formale comunicazione di avvio ai soggetti interessati.

Il Collegio dei Giudici potrà acquisire ogni elemento ritenuto utile alla formazione del giudizio, anche attraverso audizioni con i soggetti ritenuti responsabili o informati delle violazioni.

La lettera di contestazione della violazione a firma del Presidente del Collegio dei Giudici è notificata ai soggetti ritenuti responsabili delle violazioni entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento sanzionatorio.

La lettera di contestazione contiene:

- la descrizione dei fatti accertati, rilevanti ai fini sanzionatori;
- la descrizione della violazione riscontrata;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare eventuali controdeduzioni scritte, con precisazione dei termini;
- l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con precisazione dei termini.

I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa presentando controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al Collegio dei Giudici e devono essere allo stesso trasmesse entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera di contestazione della violazione.

Qualora non già ascoltati in audizione, i soggetti ritenuti responsabili delle violazioni, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei medesimi termini, richiesta di essere sentiti in audizione.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, il Collegio dei Giudici adotta tramite delibera la propria decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni o il provvedimento di archiviazione del procedimento sono notificati, a cura del Presidente del Collegio dei Giudici, ai soggetti destinatari entro 7 (sette) giorni dalla relativa deliberazione.

Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammesso presentare ricorso, anche per questioni di merito, al Collegio dei Magistrati entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, previo versamento di un contributo di € 200,00 da corrispondere contestualmente alla presentazione del ricorso.

Detto contributo, in caso di accoglimento del ricorso, verrà restituito; al contrario, in caso di rigetto del ricorso, verrà trattenuto in aggiunta alla sanzione comminata.

Il Collegio dei Magistrati decide entro 60 (sessanta) giorni.

Contro il provvedimento del Collegio dei Magistrati non è ammesso ricorso.

I termini sono da intendersi perentori.

Art 5 - Sanzioni

Alle Contrade, anche a titolo di responsabilità oggettiva, ai propri rappresentanti e dirigenti potranno essere comminate in via alternativa o concorrente le seguenti tipologie di sanzioni:

A - per:

- sfilanti con anelli (ivi compresi quelli di Contrada), orecchini e piercing;
- comportamenti o gesti non idonei all'immagine della sfilata storica e del Palio ad opera di sfilanti;
- atteggiamenti non conformi quali, a titolo puramente indicativo, fumare, utilizzo del cellulare, espressioni ingiuriose in occasione delle Cerimonie di Rito ad opera di sfilanti

Pena pecuniaria da € 500 a € 1.500. È ammessa la deplorazione scritta per fatti di lieve entità.

B - per:

- saluti differenti dal cerimoniale ad opera dei reggenti in occasione delle cerimonie di rito o del corteo storico
- atteggiamenti non conformi come precedentemente indicato in occasione delle cerimonie di rito ad opera di reggenti;
- atteggiamenti e comportamenti non consoni del ruolo tenuti da persone che rivestono o hanno rivestito cariche all'interno del mondo paliesco;
- mancato rispetto del codice attuativo della sfilata.

Pena pecuniaria da € 500 a € 2.500

C - per:

- mancato rispetto dell'ordine di sfilata e/o ingresso previsto dal cerimoniale in occasione delle cerimonie di rito;
- ritardo significativo rispetto all'orario indicato per l'ammassamento delle Contrade;
- utilizzo di foulards da parte di reggenti in occasioni delle cerimonie di rito.

Pena pecuniaria da € 1.000 a € 3.000

D - per:

- atteggiamenti violenti dei contradaioi in occasione delle cerimonie di rito;
- atteggiamenti o comportamenti offensivi tenuti da persone che rivestono cariche all'interno del mondo paliesco nei confronti di altre Contrade o dei loro esponenti e delle autorità paliesche e non.

Pena pecuniaria da € 3.000 a € 5.000

E - per:

- danneggiamento da parte di contradaioi identificati di simboli o beni di altra Contrada;
- comportamenti violenti ad opera di contradaioi che ricoprono o hanno ricoperto ruoli all'interno degli organismi di Contrada in occasioni di manifestazioni ufficiali del Palio;
- rimozione del Gonfalone durante una manifestazione ufficiale del Palio.

Pena pecuniaria di € 5.000 - € 10.000

F - per:

- comportamenti che pregiudicano il regolare svolgimento di una Cerimonia di Rito o di una Manifestazione Ufficiale.

Pena pecuniaria di € 10.000

G - per:

- comportamenti che impediscono il regolare svolgimento della gara ippica

Pena pecuniaria di € 15.000 e squalifica dal Palio in corso - se disputato - e da quello immediatamente successivo

Dall'adozione del provvedimento sanzionatorio decorre il periodo di 5 anni valido come periodo di recidiva.

In caso di seconda infrazione nel periodo di recidiva la relativa sanzione sarà automaticamente raddoppiata.

In caso di seconda infrazione di categoria A, per la quale sia stata applicata esclusivamente la sanzione della deplorazione scritta, scatta automaticamente la sanzione di categoria B

In caso di seconda infrazione di categoria G si raddoppierà esclusivamente la pena pecuniaria.

Se le infrazioni ai punti D, E e F sono commesse da Capitani, Gran Priori, Castellane, Scudiero o addetto corsa si applica la sanzione aggiuntiva di sospensione/inibizione a ricoprire qualsiasi carica in ambito paliesco per 3 anni e, nel caso i soggetti di cui sopra appartengano alla Contrada vincente l'ultimo Palio, il ritiro della Croce pettorale.

Infrazioni al codice attuativo disciplinante corsa e antidoping

Ai fantini e alle Contrade colpevoli di infrazioni alle norme che disciplinano lo svolgimento della corsa e del controllo antidoping previste dal Codice Attuativo Corsa e Antidoping potranno essere inflitte, da parte del Collegio dei Giudici, le seguenti sanzioni:

H - Violazione art. 2

Al fantino: richiamo ufficiale

Alla Contrada: Pena pecuniaria di € 500 per ogni infrazione

I - Violazione art. 3

Al fantino: squalifica dal Palio in corso e da quello immediatamente successivo.

L - Violazione art. 4

Alla Contrada: pena pecuniaria di € 5.000.

M - Violazione art. 7

Alla Contrada: pena pecuniaria di € 5.000.

N - Violazione art. 12

Al fantino: richiamo ufficiale.

O - Violazione art. 13

Al fantino:

- richiamo ufficiale in caso di scorretto utilizzo del frustino durante la mossa;
- in caso di provvedimento di squalifica da parte del Mossiere, esclusione dal Palio in corso, oltre alla squalifica dal Palio immediatamente successivo.

P - Violazione art. 14

Al fantino: in caso di provvedimento di squalifica da parte del Mossiere, esclusione dal Palio in corso, oltre alla squalifica dal Palio immediatamente successivo.

P1 - Violazione art. 15

Al fantino: ogni due richiami ufficiali nell'arco di tre Palii consecutivi, squalifica per il Palio immediatamente successivo rispetto a quello in cui è stato sanzionato con il richiamo ufficiale che comporta la squalifica.

Durante il Palio in cui riceve il richiamo ufficiale che comporta la squalifica per il Palio immediatamente successivo, il fantino, ai sensi di quanto previsto dal codice attuativo corsa e antidoping, può essere sanzionato con un ulteriore richiamo. In tal caso quest'ultimo rimarrà a carico del fantino per tre Palii consecutivi successivi a quello in cui ha scontato la squalifica.

Q - Violazione art. 16

Al fantino: squalifica dal Palio in corso e dai due Palii immediatamente successivi in caso di inversione volontaria del senso di corsa.

R - Violazione art. 33 - esito positivo al controllo antidoping

- **R1** - per sostanze classificate medication B: sanzione pecuniaria di € 2.500 alla Contrada.
- **R2** - per sostanze classificate medication A: sanzione pecuniaria di € 5.000 alla Contrada.
- **R3** - per sostanze classificate Doping B: sanzione pecuniaria di € 12.500 alla Contrada, due Palii di squalifica al cavallo e due Palii di squalifica al fantino.
- **R4** - per sostanze classificate Doping A: sanzione pecuniaria di € 20.000 alla Contrada, tre Palii di squalifica al cavallo e tre Palii di squalifica al fantino; inoltre, in caso di vittoria la Croce verrà tolta alla Contrada ed il Palio non assegnato.
- **R5** - in caso di rifiuto a sottoporre il cavallo al prelievo antidoping verrà applicata la sanzione R 4.
- **R6** - in caso di falsa dichiarazione relativa alla comunicazione di cui allegato b) verrà applicata la sanzione R 4.

In caso di recidiva relativamente alle infrazioni R1, R2, R3 e R4 la sanzione sarà raddoppiata.

In caso di seconda recidiva per le infrazioni R1 e R2 la sanzione sarà ulteriormente raddoppiata; per l'infrazione R3 oltre all'ulteriore raddoppio si procederà alla revoca dell'eventuale vittoria che non sarà assegnata; per l'infrazione R4 oltre al raddoppio della sanzione scatterà l'automatica squalifica al Palio successivo.

Il termine temporale di riferimento considerato valido per determinare la recidività è di 5 anni.

Art. 6 - Termine per il versamento delle sanzioni

Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro l'emissione del bando dell'anno successivo, pena la non partecipazione al Palio delle Contrade.

Art. 7 - Disposizioni finali

Contro le sanzioni e i provvedimenti inflitti dal Collegio dei Giudici e dal Collegio dei Magistrati non è mai ammesso il ricorso alla Magistratura Ordinaria.